

#### ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione N. 63

Seduta del 31/05/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022 - APPROVAZIONE.-

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 14:53, in seduta Ordinaria, in modalità mista, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto Comunale, 26 e 28 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Sono presenti i sequenti n. 26 componenti del Consiglio Comunale, non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	GELLI EMANUELE	SI	18	BELLI ALESSANDRO	SI
2	TOMASI ALESSANDRO	NO	19	CALZOLARI PAOLA	SI
3	PELAGALLI FRANCESCO	SI	20	VESPIGNANI IACOPO	NO
4	GALLIGANI LORENZO	SI	21	MASINI BARBARA	NO
5	SGUEGLIA GABRIELE	SI	22	MAGLIONE NICOLA	SI
6	CAPECCHI FRANCESCA	SI	23	TRIPI WALTER	SI
7	SICARI JESSICA	SI	24	TUCI MARIO	SI
8	VANNELLI DANIELE	SI	25	ALBERTI ALVARO	SI
9	MISIANO MICHELE	SI	26	COTTI ANTONELLA	SI
10	RASO FABIO	SI	27	GRASSO GIOVANBATTISTA	SI
11	MENICHELLI BENEDETTA	SI	28	BARTOLI ROBERTO	NO
12	BOJOLA IACOPO	SI	29	CENERINI ALESSANDRO	NO
13	PAGLIAI GIAMPAOLO	SI	30	BRESCHI CARLA	SI
14	MANCHIA PATRIZIA	SI	31	GORI GABRIELE	SI
15	CHECCUCCI EMANUELA	SI	32	NUTI TINA	NO
16	MAZZEO FRANCESCO	SI	33	BONACCHI FEDERICA	NO
17	CERDINI CINZIA	SI	·		

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE, nella sua qualità di Presidente. Sono inoltre presenti:

qli Assessori: SEMPLICI MARGHERITA, RISALITI GIANNA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune DR. PANCARI RAFFAELE;

Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA convocazione e dopo aver dichiarata aperta l'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.



#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Margherita Semplici ed il dibattito svolto in precedenza, in merito all'argomento in oggetto;

## Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che è quindi rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;

## Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione di-



sposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

#### Visto inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 1'art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il C.D. "DECRETO AIUTI" che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;



- l'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 le tariffe TARI devono essere approvate entro il 31 maggio del corrente anno;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

### Viste in particolare:

• la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 e la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso deve essere vali-



dato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

• la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021, relativa all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pistoia è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

### Dato atto che:

- ATO Toscana Centro faceva pervenire solo in data 23/05/2022, in esito all'Assemblea tenutasi in pari data, comunicazione a mezzo PEC prot. 66045, di avvenuta approvazione a maggioranza della Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022 avente ad oggetto: "Proposta tariffaria per i Comuni di ATO Toscana Centro della gestione ALIA spa, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: approvazione", nonché della Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 8 del 23/05/2022 avente ad oggetto: "Mozione integrazione ODG acquisita a prot. ATO n. 1638/1639 del 23/05/2022";
- in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Pistoia ha manifestato il proprio dissenso ed ha espresso conseguentemente voto contrario all'approvazione del PEF 2022-2025, non ritenendo accettabile, sulla base dei dati forniti, l'incremento di costi preventivato da ATO, né tanto meno condivisibile che il suddetto incremento debba essere riversato sulle tariffe degli utenti;
- ciononostante il PEF 2022-2025 è stato approvato dall'Assemblea con la soprarichiamata Delibera n. 7 del 23/05/2022, con 37 voti favorevoli, 20 contrari, 2 astenuti, 6 assenti;
- l'esito della votazione del Piano economico finanziario rileva una posizione corale della Provincia di Pistoia, al netto della votazione del Comune di Quarrata, compresa l'astensione dei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pescia, di profonda preoccupazione legata all'incremento del montante indebitatorio per i Comuni e di grande difficoltà nella interpretazione dei dati, messi a disposizione non in tempo utile per una valutazione consapevole e ragionata;
- configurandosi l'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale "autorità competente" per le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006, è necessario conformarsi alle deliberazioni dalla stessa assunte;



Richiamato, per tutto quanto sopra esposto, il piano finanziario trasmesso, con PEC prot. n. 66654 del 24.05.2022;

Dato atto che il suddetto Piano Economico Finanziario è stato approvato dalla competente ATO Toscana Centro, per un costo complessivo per il Comune di Pistoia, relativo all'annualità 2022, di € 28.429.596,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; da tale importo, in esito all'applicazione del limite alla crescita e delle detrazioni ex art. 1.4 det ARERA 2/DRIF 2021, deriva un'entrata tariffaria di € 20.133.966,00;

Tenuto conto della materiale impossibilità di effettuazione di un'adequata istruttoria sulla documentazione tecnica a corredo del PEF, stante la tempistica nella messa a disposizione dei Piani Finanziari e, in particolare, che ATO Toscana Centro ha fornito solo parzialmente i chiarimenti richiesti dal Comune e che la relazione tecnica di accompagnamento è stata messa a disposizione dei Comuni solamente la mattina del giorno dell'Assemblea indetta per la relativa approvazione, quindi non in tempo utile per una valutazione consapevole e ragionata dai dati;

Dato atto della deliberazione di presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025, approvata nella odierna seduta;

Dato atto altresì che la mancata approvazione delle tariffe entro i termini sopra precisati previsti dalla normativa provocherebbe un grave danno all'Ente, che si troverebbe nella condizione di dover applicare le tariffe dell'anno precedente senza il rispetto della prescrizione di cui al comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che prevede che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che alcuni articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti attribuiscono alla delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni e agevolazioni ivi stabilite, in conformità a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e il cui costo è coperto dal gettito della tariffa stessa;

Ricordato che le agevolazioni Tari vengono disciplinate nel Regolamento comunale e il rinvio alla delibera di approvazione delle tariffe riguarda solo la determinazione del quantum, nei limiti previsti dal regolamento stesso, e le modalità per l'ottenimento di tali agevolazioni, nel rispetto dei criteri prestabiliti dal regolamento comunale;



Ritenuto di confermare integralmente le valorizzazioni e le modalità di attribuzione delle agevolazioni già previste degli anni precedenti e disciplinate nella delibera di approvazione delle tariffe per l'anno 2021, che pertanto vengono integralmente confermate anche per l'anno 2022 come di seguito riportato:

- articolo 14 "Articolazione della tariffa" comma 4 in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2022 la riduzione applicabile è pari al 3,7% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche;
- articolo 21 "Tariffa giornaliera" comma 2 in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2022 non si applica in merito alla tariffa giornaliera alcun aumento;
- articolo 25 "Riduzioni per il riciclo" comma 5 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e floro-vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. La valorizzazione della riduzione è determinata annualmente nella delibera delle tariffe. Nelle more del censimento delle attività interessate dalla variazione normativa che prevede l'esclusione dalla tassazione delle superfici dei locali e delle aree ove si producono rifiuti speciali derivanti da attività agricole e da attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. si conferma tale riduzione a carattere residuale. Per l'anno 2022 la riduzione applicata è pari al 10% della tariffa.
- Articolo 25 "Riduzioni per il riciclo" comma 6 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99. La percentuale e costo unitario Cu saranno determinate annualmente nella delibera delle tariffe. Per l'anno 2022, la percentuale prevista è pari al 100% e il costo unitario Cu è pari a 0,262.
- Articolo 27 Commi 1 e 2 per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, pur-



ché il conferimento avvenga tramite modalità, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento di tale riduzione saranno
determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Tenuto conto della fase di trasformazione del servizio che si
protrarrà per l'intero anno 2022 e che porterà al conferimento della maggior parte delle frazioni di rifiuto a cura dei singoli utenti presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, con
tracciatura del conferimento stesso - modalità la cui attivazione
si prevede a regime a partire dal 1° gennaio 2022 - il criterio per
l'erogazione della riduzione per l'anno 2022 sia per le utenze che
continuano a conferire tramite contenitori specifici in comodato
gratuito, sia per le utenze che conferiscono presso le postazioni
di interrati o le oasi ecologiche, è il seguente:

- il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento rilevata dagli ispettori ambientali nel periodo dal 1° luglio al 31.12.2022;
- 2. presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2022, attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).

Viene riconosciuta una riduzione del 50,5% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, da applicarsi già nella tariffa 2022. Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2022 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- Articolo 27 Comma 3 È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2022 non è prevista alcuna riduzione.
- Articolo 27 Comma 4 È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2022 non è prevista alcuna riduzione.
- Articolo 27 Comma 5 Per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), può essere prevista la riduzione e/o



l'esenzione dal pagamento della TARI nei limiti e con le modalità stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe o secondo previsioni di legge;

#### Preso atto che:

- è stato introdotto dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (legge 19 dicembre 2019, n. 157), il bonus sociale con la seguente disposizione: "Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge",

- il DPCM richiamato non è stato ad oggi adottato, per cui ARERA non ha potuto definire le modalità attuative dell'agevolazione;

Ritenuto, quindi, nell'attesa dell'adeguamento normativo sopra richiamato, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie garantendo, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, un'agevolazione per il pagamento della TARI ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti, graduando l'agevolazione rispetto al valore ISEE con le seguenti e consuete modalità:

- 1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.
- 2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.
- 3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ul-Del. C.C.n. 63 del 31/05/2022 ------ Foglio n. 9



teriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

### Si rileva che:

- nell'anno 2021 era stato previsto un fondo pari ad euro 180,000,00 finanziato con il Fondo di solidarietà alimentare che prevedeva la possibilità di utilizzare tali fondi a sostegno delle famiglie svantaggiate per il pagamento della TARI;
- detto fondo non è stato interamente distribuito dopo l'approvazione della graduatoria risultando quindi un residuo pari ad euro 46.536,27;
- considerato che il decreto Sostegni Ter DL n. 14/2022 all'articolo 13 prevede la possibilità di utilizzare i fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del D.1. 73/2021 non utilizzati, come anche confermato dalla Ragioneria generale dello Stato, interpellata in proposito;
- ritenuto di confermare l'importo di € 180.000, storicamente stanziato a sostegno delle famiglie svantaggiate per il pagamento degli avvisi Tari anche in ragione del perdurare della crisi economica prodottasi a causa della pandemia e aggravatasi a causa della congiuntura economica internazionale particolarmente critica per plurimi fattori;
- l'importo a differenza stimato in euro 133.463,73 sarà finanziato con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi dell'articolo 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede: "Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune".
  - Articolo 27 Comma 6 Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione delle zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2022 la riduzione applicabile è pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e al 40% della tariffa per le utenze non domestiche. Le zone montane e collinari sono state individuate con le stesse modalità utilizzate negli anni precedenti, in particolare quelle definite dalla Provincia per le esenzioni dei terreni montani ai fini IMU (prima ICI) ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 504/92, precisando che l'elenco



si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione in acconto dell'anno 2022. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nel saldo o comunque nella prima bollettazione utile.

- Articolo 27 Comma 7 Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2022 è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti (come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 - .La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2022 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.
- Articolo 27 Comma 8 Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2022 la riduzione applicabile è pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo. Per l'anno 2022 la riduzione applicabile è pari al 70% della parte variabile della tariffa per imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2022, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la



documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2022. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

Vista la proposta di Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di soggetto gestore, dello schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborata sulla base del PEF, trasmesso formalmente e allegato al presente atto (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici, Dr.ssa Daria Vitale, contenente anche l'attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, comprensivo di una precisazione, allegato all'originale della presente deliberazione;

Dato atto del verbale della Commissione consiliare competente, depositato presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Dato atto inoltre, che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la registrazione e la trascrizione dell'eventuale dibattito, relativo all'argomento in oggetto, sono conservate presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Visto il D.Lqs. 267/2000;

Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;

Con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Essendo al momento presenti e votanti n. 26 Consiglieri;

# A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli

n. 18 (Pelagalli, Galligani, Sgueglia, Capecchi, Sicari, Vannelli, Misiano, Raso, Menichelli, Bojola, Pagliai, Manchia, Checcucci, Mazzeo, Cerdini, Gelli, Belli, Calzolari)

Del. C.C.n. 63 del 31/05/2022 ----- Foglio n. 12



- 1) di approvare per l'anno 2022 le tariffe TARI secondo lo schema contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, predisposto dall'ente gestore, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento per la disciplina della TARI;
- 2) di dare atto che le tariffe elaborate sulla base del PEF oggetto di contestazione vengono approvate al solo fine di evitare un grave danno all'Ente, che si troverebbe nella condizione di dover applicare le tariffe dell'anno precedente senza il rispetto della prescrizione di cui al comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che prevede che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- 3) di confermare per l'anno 2022 tutte le agevolazioni previste per l'anno 2021, rimanendo ferme le valutazioni e i criteri degli anni precedenti, così come di seguito esplicitato:
- a) di applicare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nella misura del 3,7% della parte variabile della tariffa (articolo 14 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- b) di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- c) di applicare alle imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n.152/2006 una riduzione pari al 10% della tariffa (articolo 25 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- d) di applicare alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni per scopi assistenziali, una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per la percentuale del 100% del costo unitario Cu pari a 0,262/kg (articolo 25 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- e) di riconoscere alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) una riduzione nella misura del 50,5% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, da applicarsi già nella tariffa 2022, alle seguenti condizioni:
  - 1. il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento rilevata dagli ispettori ambientali nel periodo dal 1° luglio al 31.12.2022;
  - 2. presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2022, attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).



Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2022 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile;

- f) di stabilire per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, un'agevolazione per il pagamento della TARI, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad euro 180.000,00 secondo i seguenti criteri (articolo 27 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI):
  - 1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.
  - 2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.
  - 3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità, quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

Tali agevolazioni sono finanziate con un fondo complessivo pari ad euro 180,000,00 di cui euro 46.536,27 quale residuo del Fondo di solidarietà alimentare ed euro 133.463,73 con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi dell'articolo 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

g) di stabilire una riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e pari al 40% della tariffa per le utenze non domestiche, situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla Provincia per le esenzioni ai fini IMU, ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione dell'anno 2022. Eventuali conquagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bol-



lettazione utile. (articolo 27 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

- h) di stabilire una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti (come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 All. E2 -. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2022 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;
- i) di stabilire una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e di stabilire una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa per l'imprenditoria giovanile. Relativamente all'imprenditoria giovanile possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2022, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative; sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2022. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.
- 4) di dare atto, che a seguito della variazione sarà assunto l'accertamento sul Capitolo 10265/10 dell'entrata relativo al ruolo TARI e l'impegno sul Capitolo 22181/70 per il giroconto delle agevolazioni;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali Spa, a cura del Servizio proponente;
- 6) di dare atto che la presente delibera tariffaria verrà pubblicata, a cura dell'ufficio entrate, sul portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, come prevista dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla Circolare 2/DF del 22.11.2019;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:



- Dr. Raffaele Pancari Segretario Generale
- Dr.ssa Daria Vitale Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici
- Dr. Franco Ancillotti Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende partecipate
- Dirigenti Servizi comunali

Dopodichè

## IL PRESIDENTE

 $\hbox{propone quindi di dichiarare la presente deliberazione } \textbf{immediatamente}$ eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di procedere con tempestivita' agli adempimenti connessi con il presente atto;

Essendo al momento presenti e votanti n. 26 Consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

# A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli n. 18 (Pelagalli, Galligani, Sgueglia, Capecchi, Sicari, Vannelli, Misiano, Raso, Menichelli, Bojola, Pagliai, Manchia, Checcucci, Mazzeo, Cerdini, Gelli, Belli, Calzolari)

Voti contrari n. 8 (Maglione, Tripi, Tuci, Alberti, Cotti, Grasso, Breschi, Gori)

APPROVA

la proposta del Presidente dichiarando la immediata eseguibilita' del provvedimento precedentemente approvato.